Rapporto di maggioranza

numero	data	Dipartimento
4579 R1	27 marzo 1997	TERRITORIO

della Commissione della gestione e delle finanze
sul messaggio 2 ottobre 1996 concernente l'istituzione di un Ente cantonale dei rifiuti

A. PREMESSA

La politica dello smaltimento dei rifiuti urbani è stata confrontata nell'ultimo decennio con problemi di ogni sorta, non tanto per ciò che attiene alla gestione del settore della raccolta, della distruzione o dell'eliminazione in discarica, quanto invece soprattutto con riguardo alle questioni istituzionali, ai rapporti fra gli organi degli esistenti Enti e Consorzi (ESR, CIR e CNU) con le Autorità cantonali, all'incertezza legislativa e pratica sulle singole competenze dei vari addetti ai lavori.
A questi problemi si sono aggiunte le difficoltà, le insicurezze e le indecisioni, in parte forse anche le confusioni, nella pianificazione delle future infrastrutture per lo smaltimento dei rifiuti in vista dell'esaurimento delle discariche di Croglio, Casate, Valle della Motta, Pizzante e Nivo, dell'entrata in vigore del divieto di deposito di rifiuti urbani in discarica dopo il 31 dicembre 1999 e della necessità di sostituire i vecchi forni di incenerimento dei rifiuti di Bioggio e Riazzino, nel frattempo messi fuori esercizio.
Le pianificazioni del Dipartimento dell'ambiente prima e del Dipartimento del territorio dopo, per motivi vari, non hanno mai potuto concretizzarsi o trovare un'applicazione concreta.
Il primo ed innovativo concetto per lo smaltimento dei rifiuti elaborato dal Dipartimento sotto la direzione dell'allora Consigliere di Stato Fulvio Caccia, imperniato sulla realizzazione per il Sottoceneri di un impianto per la pellettizzazione dei rifiuti e su una nuova discarica (cfr. obiettivi del Consiglio di Stato nel rapporto dell'ottobre 1987 al Gran Consiglio sulle Linee direttive e Piano finanziario 1988-91), è miseramente naufragato a dipendenza del ritiro del gruppo di riferimento per la realizzazione e la gestione del nuovo impianto, resosi conto di non poter mantenere le promesse e i termini di realizzazione.
E nel dicembre 1987, già si prospettavano altre soluzioni:

> *"Nel dicembre 1987, l'allora Dipartimento dell'ambiente, per il tramite dello studio del dott. Lombardi, intraprese le necessarie verifiche per la scelta di un sistema di trattamento dei rifiuti in alternativa alla pellettizzazione.*
> *Le conclusioni del rapporto riguardante lo studio menzionato, consegnato nel maggio 1988, proponevano per lo smaltimento dei rifiuti del comprensorio del Sottoceneri, nei suoi termini più essenziali, la seguente pianificazione:*
> - *un impianto d'incenerimento munito delle adeguate installazioni per il trattamento dei fumi, situato a Bioggio sul sedime di proprietà del CER;*
> - *il trasporto di scorie alla discarica della Valle della Motta, (possibilmente per ferrovia);*
> *(....)*
>
> *Nel contempo, malgrado questa modifica nella programmazione prevista, il Consiglio di Stato ha adottato nel dicembre 1987 una risoluzione di modifica del Piano cantonale di risanamento datato 1974.*

Questa modifica prevedeva:

a. *<u>dal profilo territoriale</u>: gli impianti necessari allo smaltimento serviranno sia il comprensorio del CER sia quello del CERM;*
b. *<u>dal profilo infrastrutturale</u>: sarà realizzata la discarica di classe III della Valle della Motta, sul territorio dei Comuni di Coldrerio e Novazzano (l'impianto di riduzione del volume dei rifiuti e la stazione di trasbordo saranno oggetto di decisioni separate e tempestive, ritenuto che occorre preservare il più possibile il volume disponibile della discarica);*
c. *<u>dal profilo giuridico-amministrativo</u>: la realizzazione e la gestione delle infrastrutture pubbliche dovrà essere curata da un Ente di diritto pubblico. La costituzione di detto Ente compete al Gran Consiglio (...).*

Conformemente alle conclusioni dello studio citato alla pagina precedente, nonché in ossequio all'art. 30 della Legge concernente l'istituzione di un Ente per lo smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri del giugno 1988, il Consiglio di Stato, nel dicembre 1988, conferiva un nuovo mandato al dott. Lombardi per l'elaborazione di uno studio preliminare dei sistemi di smaltimento considerati allo scopo di fornire a breve termine agli elementi tecnico-scientifici utili all'ESR (a quel momento in fase costitutiva) quale base di giudizio per la scelta della tecnologia del nuovo impianto.

Il successivo rapporto affermava che la soluzione migliore per il comprensorio del Sottoceneri consisteva nella realizzazione di un forno d'incenerimento tradizionale (forni a griglia), concepito per lo smaltimento dei rifiuti combustibili e dei fanghi della depurazione della acque".

(cfr. il documento del Dipartimento del territorio, Sezione protezione aria e acqua, dell'agosto 1996 come supplemento d'informazione di carattere economico-finanziario riguardante l'ESR).

Se con la pianificazione precedente il compito di riciclare, rendere innocui ed eliminare i rifiuti solidi urbani, la cui competenza incombe ai Comuni, era affidato al

- Consorzio eliminazione rifiuti del Mendrisiotto (CERM)
- Consorzio eliminazione rifiuti del Luganese (CER)
- Consorzio distruzione rifiuti di Riazzino (CIR)
- Consorzio nettezza urbana Biasca e Valli (CNU),

nel giugno del 1988 il Gran Consiglio ha adottato la nuova LESR: l'Ente smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri (ESR) ha tenuto la sua seduta costitutiva il 9 febbraio 1989 ritenuto che è subentrato con effetto al 1° gennaio 1991 al CER e al CERM, dei quali il 2 ottobre 1990 è stato decretato lo scioglimento.

L'area d'influenza territoriale delle tre entità giuridiche incaricate dello smaltimento dei rifiuti risulta dalla seguente tabella:

Nel frattempo sia l'ESR sia il CIR hanno iniziato la progettazione di due nuovi impianti a Bioggio e Riazzino fondati sulla decisione pianificatoria del Consiglio di Stato del 1987: in Commissione della gestione e delle finanze non è mai stato possibile accertare con una certa attendibilità sulla scorta di quale atto formale è stato possibile conferire mandato a tutta una serie di professionisti per procedere alla progettazione, per un verso, del nuovo impianto d'incenerimento a tecnologia tradizionale (forni a griglia) per l'ESR, nonché, per un altro verso, del nuovo impianto tradizionale del CIR con relativo esame di impatto ambientale e studio susseguente per la valutazione di una prima offerta Thermoselect, anche se competenze e procedure non sono fissate nella LESR.
Tali progettazioni, purtroppo rimaste tali, hanno comportato costi per onorari pari a fr. 10'548'944.-- per l'ESR, nonché a fr. 11'127'997.-- per il CIR.
Tenendo conto degli interessi maturati sino al 30 giugno 1997, i costi globali di tali progettazioni ammonteranno a fr. 31,5 mio e meglio come risulta dalla richiesta di credito del messaggio N. 4391 del Consiglio di Stato.
La realizzazione degli impianti tradizionali a griglia si fondava singolarmente, come singolarmente quelli successivi secondo il sistema Thermoselect, su indicazioni scaturite da uno studio del dott. Lombardi (rapporto del maggio 1988).
Come indicato nel messaggio del Consiglio di Stato, prima del giugno 1993 la pianificazione cantonale dello smaltimento dei rifiuti urbani si fondava sui seguenti progetti e sui seguenti presumibili quantitativi da eliminare:

> *"- per il comprensorio del Sottoceneri la costruzione di un impianto di incenerimento a Bioggio con una capacità di 150'000 t/a e con una soluzione tecnologica collaudata (forni a griglia). Il deposito delle scorie era previsto nella discarica della Valle della Motta;*
> *- per il comprensorio del Sopraceneri la costruzione di un impianto di incenerimento a Riazzino con una capacità di 100'000 t/a e con una scelta tecnologica da definirsi ulteriormente (tecnologia collaudata e tecnologia nuova).*
> *Il deposito delle scorie era previsto nella discarica di Nivo (Chironico) che sarebbe stata ampliata a tale scopo".*

La votazione popolare del 6 giugno 1993 sul referendum contro la decisione del Gran Consiglio del 31.10.1992, che aveva stanziato un credito di 50,5 mio destinato al sussidiamento del progettato impianto di smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri a Bioggio, ha reso necessario un ripensamento totale della pianificazione del settore dei rifiuti del Cantone.
Il chiaro esito della votazione popolare ha permesso di stabilire almeno due punti fissi per la politica futura dei rifiuti:

- l'accantonamento delle opzioni tecnologiche di tipo classico e tradizionale per far posto a tecnologie nuove che sappiano dare garanzie migliori dal profilo della protezione dell'ambiente;
- la necessità di realizzare un impianto unico per tutto il comprensorio cantonale con il passaggio comunque da una strategia regionale ad una strategia cantonale con la sostituzione delle attuali strutture istituzionali (ESR, CIR e CNU) con un'unica nuova entità giuridica.

B. QUALI POSSIBILITÀ PER UNA NUOVA ENTITÀ GIURIDICO-ORGANIZZATIVA?

Subito dopo la votazione del 6 giugno 1993 è stato per tutti chiaro che il primo passo da intraprendere sarebbe stato quello di istituire una nuova struttura giuridico-organizzativa incaricata di occuparsi della problematica dello smaltimento dei rifiuti a livello cantonale.
Il Consigliere di Stato on. Renzo Respini, in risposta ad un'interpellanza Gendotti e confirmatari a nome del PLR aveva avuto modo di precisare, già nella seduta del 21.12.1993, che sarebbe stato presentato a giorni il nuovo messaggio sulla costituzione del nuovo Ente cantonale:

> *"Come già detto, il Consiglio di Stato prevede l'istituzione di un unico Ente cantonale per lo smaltimento dei rifiuti; il messaggio è praticamente concluso e potrà essere licenziato a fine gennaio/inizio febbraio 1994, unitamente a altre proposte in questa materia".*
>
> (cfr. verbale della seduta del Gran Consiglio del 21 dicembre 1993)

La Commissione della gestione e delle finanze, da parte sua, ha più volte chiesto al Consiglio di Stato di voler licenziare il messaggio sulla costituzione di un ente cantonale quale premessa per affrontare la pianificazione della politica futura dei rifiuti.
Per il gruppo PLR prima, e per tutti i gruppi rappresentanti in Governo poi, dalla conoscenza della nuova entità giuridica e delle sue competenze in materia di pianificazione e di adozione del piano di gestione dei rifiuti (PGR), si è voluto subordinare sia l'approvazione dei conti consuntivi e preventivi dell'ESR sia l'approvazione del messaggio N. 4391 del 15 marzo 1995 relativo all'assunzione ad opera del Cantone dei costi di progettazione con relativi interessi dei forni a griglia dell'ESR e del CIR.
Con lettera 19 settembre 1996 la Commissione della gestione ha poi espressamente comunicato al Consiglio di Stato che:

> *"Per affrontare tutti gli altri messaggi relativi alla problematica dei rifiuti, essa ribadisce invece la sua richiesta di una rapida presentazione del messaggio concernente l'istituzione dell'Ente cantonale da voi prospettataci nel corso dell'estate.*
> *Vi informiamo che, in caso di mancata presentazione di questo messaggio entro il 15 ottobre p.v., la Commissione sarà costretta, suo malgrado, a proporre al Gran Consiglio la non entrata in materia sul messaggio no. 4501 e a tenere in sospeso tutti gli altri messaggi in materia di rifiuti".*

Il messaggio qui in esame è poi stato licenziato il 2 ottobre 1996 dal Consiglio di Stato che ha optato per la soluzione di un Ente cantonale dei rifiuti organizzato a grandi linee, con correttivi essenziali, sull'esempio dell'EOC e dell'ESR.
Il Dipartimento del territorio ha elaborato una prima ipotesi di proposte per una nuova entità giuridica-organizzativa con documento presentato nel novembre 1994 che indicava tre possibili soluzioni:

> *"A. Ente cantonale dei rifiuti*
>
> *È possibile costituire mediante legge un Ente cantonale dei rifiuti (ECR).*
> *Detta legge dovrebbe disciplinare l'organizzazione dell'Ente, prevedere il suo subingresso nella proprietà dei fondi, l'assunzione degli attivi e passivi dell'ESR, del CIR e, con modalità diverse, del CNU.*
> *A questo proposito il Cantone ha già compiuto esperienze con la costituzione dell'Ente Ospedaliero cantonale (Legge sugli ospedali pubblici - 5/187) e dell'Ente per lo smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri (Legge 5/199c).*
> *Va aggiunto che il nuovo Ente non necessariamente deve ricalcare nella sua organizzazione l'attuale ESR o l'EOC. E' ipotizzabile l'adozione in maggiore misura di*

criteri del diritto privato, quali la nomina di un ufficio di revisione indipendente dagli organi statali con compiti più estesi di quelli abituali (art. 727 e seg. CO).
Volendosi attenere ai modelli citati, l'ECR avrebbe sinteticamente le seguenti caratteristiche:

- *ricalca nelle grandi linee l'attuale ESR ma considererebbe le esperienze del passato nonché le nuove esigenze e potrebbe agire per gestione diretta o per delega a terzi (privatizzazione);*
- *preventivi e consuntivi sono approvati dal Gran Consiglio;*
- *ogni investimento necessita dell'autorizzazione cantonale preventiva;*
- *i dipendenti avrebbero lo statuto del pubblico impiego;*
- *i Comuni non potrebbero essere coinvolti nella gestione;*
- *il subingresso (con attivi e passivi) all'ESR attuale e ai Consorzi (al CNU solo in maniera parziale) è relativamente facilitato;*
- *gli attuali dipendenti di ESR e Consorzi potrebbero essere facilmente rioccupati;*
- *allestisce a attua la pianificazione settoriale (PGR).*

Va comunque considerato che la legge costituente l'Ente potrebbe concedergli maggiore autonomia (vedi Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino 10/490; Legge istituente l'Azienda elettrica ticinese 6/254; legislazione PTT e FFS).

B. <u>Ufficio cantonale dei rifiuti</u>

L'assunzione da parte dello Stato dei compiti attualmente affidati all'ESR e ai Consorzi comporta la creazione di un Ufficio cantonale preposto a tali compiti.
L'operazione comporterebbe lo scioglimento dell'ESR e dei Consorzi (anche se non necessariamente, in quanto potrebbero continuare la loro attività agendo per delega dello Stato e il CNU potrebbe comunque continuare la sua attività di raccolta dei RSU) e l'assunzione da parte dello Stato dei loro attivi e passivi nonché delle responsabilità connesse con la manutenzione delle discariche in funzione o esaurite.
Dal punto di vista del trapasso di debiti, crediti e proprietà immobiliari non vi sarebbero da affrontare problemi di particolare difficoltà, almeno per quanto concerne il diritto.
Questo ordinamento comporterebbe l'ampliamento dell'amministrazione statale, l'applicazione della LORD ai dipendenti, il deferimento del controllo contabile e finanziario agli organi dello Stato che già lo compiono per tutti gli altri settori dell'Amministrazione.
La dotazione in personale del nuovo ufficio dovrà tener conto dei dipendenti attuali dell'ESR e dei Consorzi.
Va evidenziato che le forme di organizzazione interna di un Ufficio cantonale dei rifiuti possono coprire un ventaglio piuttosto ampio di possibilità, che può spaziare dalla gestione diretta dei problemi ora trattati da ESR e Consorzi all'Ufficio composto da poche persone (specialisti) che delega il maggior numero di compiti a terzi compresi i privati.
Sinteticamente l'UCR avrebbe le seguenti caratteristiche:

- *gestisce direttamente o tramite terzi l'intera problematica rifiuti del Cantone;*
- *preventivi e consuntivi sono approvati dal Gran Consiglio;*
- *ogni investimento necessita dell'autorizzazione cantonale;*
- *i dipendenti (che possono in parte provenire da ESR e Consorzi) avrebbero lo statuto del pubblico impiego;*
- *i Comuni non potrebbero essere coinvolti nella gestione del problema dei rifiuti;*
- *il subingresso (con attivi e passivi) all'ESR attuale e ai Consorzi (al CNU solo in maniera parziale) è facilitato;*
- *allestisce, approva e attua la pianificazione.*

C. *Società anonima di diritto privato*

Lo Stato può dare la concessione ad una società di svolgere servizi pubblici, fatta eccezione di quelli che rientrano esclusivamente nell'attività statale, quali la difesa nazionale, la polizia e la giustizia (Hanhardt, La concession de service public, pag. 31).
Il rapporto fra il concedente ed il concessionario è retto dal diritto pubblico, mentre quello fra il concessionario ed i suoi dipendenti è disciplinato dal diritto privato, così come ogni altro rapporto con terzi, fatta eccezione del caso in cui sia esercitato un potere di polizia o il diritto di espropriazione (Grisel - Traité de droit administratif, pag. 28Z, 288 e seg.; Knapp - Précis de droit administratif, n. 1395 e seg., Poledna - Staatliche Bewilligungen und Konzessionen, n. 395).
La costituzione di una società di diritto privato avente per fine l'assolvimento di un servizio pubblico non dà problemi.
Lo Stato e le corporazioni di diritto pubblico che volessero adottare questa soluzione sono tenute solo a rispettare le norme del Codice delle obbligazioni (Dénéréaz - Les entreprises d'économie mixte ed de droit public organisées selon le droit privé - Atti della Società svizzera dei giuristi 1953, fasc. 1, pag. 57a e seg.).
In Svizzera già sussistono più società anonime che svolgono parzialmente i compiti di cui qui si discute. La Kehrichtbeseitigungs AG (KEBAG) con sede a Soletta è stata costituita da Comuni dei Cantoni Soletta e Berna, nel 1971, per lo sfruttamento e l'eliminazione dei rifiuti; Comuni dei Cantoni di Neuchatel, Berna e Giura (solo essi possono essere azionisti) hanno costituito la Cridor SA, Centre régionale d'incineration des ordures, avente per scopo la raccolta, lo sfruttamento energetico, il trattamento e l'eliminazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti combustibili provenienti dai comuni azionisti; Comuni dei Cantoni del Vallese e di Vaud hanno costituito la SATOM, società anonima avente per scopo il trasporto ed il trattamento dei rifiuti la cui eliminazione spetta ai comuni azionisti.
In Francia da tempo sono conosciute le concessioni a società private per l'esercizio di servizi pubblici e sono stati anche elaborati dall'amministrazione centrale dei contratti tipo, ad esempio per la raccolta dei rifiuti domestici.
Quali società di diritto privato possono entrare in considerazione la società cooperativa, la società a responsabilità limitata e la società anonima.
Solo quest'ultima può trovare applicazione e ciò per la sua struttura e la attenta disciplina legislativa (che considera anche la partecipazione di corporazioni di diritto pubblico, art. 762 CO) cui è sottoposta.
L'affidamento del servizio pubblico ad una società di diritto privato ha alcuni aspetti degni di attenzione:

- *si fa capo ad un istituto noto, disciplinato dal CO, applicato da grandi e piccole società e per il quale esistono vasta dottrina e giurisprudenza;*
- *permette una gestione fondata su criteri più aziendali;*
- *permette una maggiore elasticità negli investimenti e negli ammortamenti;*
- *consente con più rapido adattamento alle mutevoli esigenze che il settore rifiuti via via pone ed anche un adeguamento del personale alle reali necessità; la retribuzione di quest'ultimo può essere stabilita con un contratto collettivo di lavoro;*
- *permette il rapido adeguamento delle tariffe ai bisogni; a questo proposito va detto che esse devono rispettare il principio dell'equivalenza.*

Spesso è stato osservato che i Comuni devono avere la possibilità di meglio seguire, controllare e criticare l'attività della corporazione che gestisce i rifiuti. Questa richiesta può avere una conveniente risposta con la costituzione di una società anonima.
Infatti detta società può essere costituita dai soli Comuni, i quali designano i loro delegati all'assemblea, che a sua volta nomina gli amministratori.

È possibile (ed auspicabile) che nell'amministratore sia presente un rappresentante dello Stato, anche se quest'ultimo non fosse azionista; lo permette l'art. 762 cpv. 1 CO.
Potrebbe inoltre essere stabilita una ripartizione azionaria che tenga conto dell'importanza dei Comuni.
La responsabilità degli amministratori sarebbe disciplinata dal CO (art. 752 e seg. CO) e non vi sarebbero incertezze a proposito del giudice competente, il quale sarebbe per detta responsabilità e per i rapporti annodati con dipendenti e terzi il giudice civile, che dispone della esperienza del caso.
La SA ha però per conseguenza che la sua attività è sottratta al controllo parlamentare, anche se non interamente. Infatti, per l'ottenimento dei sussidi, la società dovrà necessariamente presentare progetti, preventivi, motivazioni che saranno sottoposti al vaglio dell'autorità esecutiva e legislativa.
I Comuni non possono essere obbligati a sottoscrivere azioni e quindi a partecipare alla vita della società. Lo Stato può però accordare alla società il monopolio per la gestione dei rifiuti, per cui i comuni non azionisti dovrebbero necessariamente fare capo alla società senza partecipare alla formazione della sua volontà.
Gli attuali enti hanno parecchi debiti. L'assunzione dell'attivo e passivo da parte dello Stato o di un nuovo Ente cantonale non comporta, da punto di vista giuridico, particolari difficoltà. Infatti, chi subentra li può assumere.
Non così è per la società anonima, la quale non può incominciare la sua attività con un bilancio deficitario.
D'altra parte - siccome non è pensabile di fondare una società con un capitale azionario sufficiente per la copertura delle passività dei precedenti enti più l'importo necessario per il suo funzionamento - occorre tenere conto dell'art. 725 CO, che prevede la procedura da seguire quanto il capitale azionario non sia più coperto totalmente o parzialmente.
Perché la società nasca sana è perciò necessario il risanamento degli attuali enti, in modo che essa ne assuma gli impianti e i fondi senza oneri e debiti.
E' comunque indispensabile sopprimere l'ESR e sciogliere il CIR (fa eccezione il CNU che potrà continuare con lo smaltimento dei rifiuti a Nivo fino al 2000 e che successivamente potrà continuare con la raccolta).
In tale ambito occorrerà:

- *alienare i fondi che non sono utili alla Società;*
- *cedere gratuitamente alla Società i fondi che le sono utili secondo adeguate disposizioni legislative.*

La Società assumerà gli oneri che derivano dalla gestione degli impianti esauriti (discariche).
Allo Stato rimarrà comunque sempre la vigilanza sulla corretta esecuzione dei compiti affidati alla società e cioè il controllo del rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari riguardanti la materia".

Nel marzo del 1995 è poi stato presentato un ulteriore rapporto di un gruppo di lavoro dipartimentale per valutare i vantaggi e le controindicazioni della costituzione di una società anonima di diritto privato a norma degli art. 620 segg. CO.
Tale studio metteva in evidenza, da un lato, i fattori positivi,

"La SA permette il coinvolgimento diretto dal profilo amministrativo, gestionale ed operativo dei Comuni.
Garantisce razionalità dal profilo del controllo finanziario in un settore dove i costi sono in crescita. Favorisce una chiara separazione di competenze tra Comuni e Stato. Il CdA permette di operare in modo snello, senza procedure complicate, e di praticare la delega a terzi. La responsabilità personale degli amministratori dà garanzia di conduzione efficiente".

nonché, dall'altro lato, i fattori problematici:

"In generale è difficile far recepire ai Comuni l'opportunità di aderire alla SA a causa

- *della possibile confusione nei rapporti tra Comuni, Consorzi e nuova SA (pluralità d'istanze decisionali e di rapporti economici bilaterali)*
- *del costo economico della costituzione della SA e del rilievo degli attivi in rapporto al dover continuare la gestione di un passivo esistente*
- *delle difficoltà insite nella procedura di nomina del CdA della SA in relazione ai rapporti di forza esistenti tra i Comuni e/o tra i comprensori regionali interessati*
- *degli alti costi del settore che inducono i Comuni a richiedere un intervento finanziario del Cantone*
- *delle difficoltà nel passaggio d'organizzazione e nella rioccupazione del personale ESR/CIR".*

Nell'ottobre 1995 un ulteriore rapporto del gruppo di lavoro dipartimentale ha analizzato le possibili soluzioni giuridico-istituzionali cui delegare le attività di gestione dei servizi pubblici, gli aspetti esecutivi, il mantenimento dei servizi imposti dalla legge con la copertura dei costi attraverso adeguate politiche finanziarie.
Questo studio ha anzitutto messo in evidenza la necessità del conferimento al medesimo organo decisionale di tutte le competenze pianificatorie e operative finalizzate al riordino del servizio di smaltimento dei rifiuti (".... l'operatività di tale settore compete direttamente a chi pianifica .....").
Il gruppo di lavoro ha formulato la seguente proposta:

"1) concretizzare la soluzione temporanea di U.C. strutturato come descritto al punto 2.2 (e preparare una piattaforma di base per la tappa successiva riguardante la SA);

2) decidere (di conseguenza al punto 1) i modi ed i tempi per lo scioglimento (eventualmente adeguamento) delle attuali strutture;".

Al di là delle risultanze di questi studi, il Consiglio di Stato ha poi comunque deciso di affidare ad un ente unico, e non all'Ufficio cantonale o ad una SA, la gestione futura del settore dei rifiuti per l'intero territorio cantonale.
Ciò tenendo anzitutto conto delle esperienze accumulate negli anni passati, nonché della necessità di trovare soluzioni attuabili entro termini brevi.
Il nuovo Ente cantonale dei rifiuti assume pertanto la connotazione giuridica di ente indipendente con personalità giuridica di diritto pubblico.

C. I LAVORI COMMISSIONALI E LE MODIFICHE APPORTATE PER RAPPORTO ALLE PROPOSTE DEL MESSAGGIO

1. La pianificazione della politica dei rifiuti e il piano di gestione dei rifiuti

La Commissione della gestione e delle finanze, fondandosi sulle esperienze accumulate in questi ultimi anni nell'esame dei diversi messaggi concernenti anzitutto l'ESR, non ha mai avuto dubbi sulla necessità di attribuire le competenze pianificatorie e operative al medesimo organo decisionale.
Si impone infatti che l'operatività dell'intero settore abbia a competere direttamente a chi pianifica.

Ciò anzitutto per evitare conflitti nella concretizzazione della pianificazione e reciproci scarichi di responsabilità con riguardo a decisione operative che determinano poi effetti diretti sulla gestione corrente, sugli investimenti e sul "quantum" della tassa a carico degli utenti.
Sotto questo aspetto si ritiene che si debbano saper trarre i giusti insegnamenti dalle lacune della LESR che, a dipendenza della mancata unità delle competenze pianificatorie e operative fra Ente, Dipartimento e Consiglio di Stato, ha generato conflitti di ogni genere.
Ancora oggi non appare ad esempio del tutto chiaro chi deve assumersi la responsabilità per le decisioni relative ai crediti di progettazione per la costruzione dei forni a griglia poi caduti in votazione popolare il 6 giugno 1993.
Al nuovo Ente cantonale dei rifiuti dovrà pertanto essere conferita un'ampia autonomia in materia di pianificazione, organizzazione e attuazione dello smaltimento dei rifiuti che si estende anzitutto:

a) alla pianificazione delle soluzioni organizzative e tecniche per tutto il territorio, ivi compresi dunque i compiti di allestimento del PGR e la scelta degli impianti di riciclaggio e di eliminazione dei rifiuti e la loro ubicazione;

b) alla realizzazione delle opere e alla gestione dell'intera problematica dei rifiuti a livello cantonale, ivi compresi i compiti di gestione delle discariche e le operazioni di trasbordo.

Proprio per evitare la segmentazione dei processi propositivi e decisionali della complessa politica di gestione dei rifiuti, al nuovo Ente cantonale deve essere affidato il compito di allestire il piano di gestione dei rifiuti (PGR) che giusta l'art. 16 cpv. 2 OTR deve dare le necessarie vincolanti indicazioni sui seguenti punti:

a) le quantità attuali e future dei diversi rifiuti;

b) le misure per diminuirli, in special modo per riciclarli;

c) i modi di trattamento previsti per i diversi rifiuti;

d) il fabbisogno in impianti di trattamento considerando anche riserve adeguate in caso di interruzioni forzate d'esercizio;

e) il fabbisogno in volume da adibire a discarica per i prossimi 20 anni, in particolare per i rifiuti edili e di scavo, per le scorie e per le sostanze residue (allegato 1 cifra 2) nonché per i rifiuti urbani e i fanghi di depurazione che non possono essere né riciclati né inceneriti;

f) l'uso del materiale di scavo e di sgombero;

g) il trattamento dei rifiuti provenienti da stabilimenti di eliminazione dei rifiuti di origine animale;

h) i comprensori di raccolta e il piano dei trasporti;

i) se del caso, l'usufrutto garantito per contratto di impianti di trattamento siti fuori del Cantone;

k) i provvedimenti previsti in caso di interruzione prolungata del funzionamento degli impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani;

l) le priorità, le misure e i termini per l'attuazione del piano di gestione dei rifiuti, ritenuto che a norma del cpv. 3 vanno ossequiati i seguenti principi:

a. riciclare nella maggior misura possibile i rifiuti, quando ciò comporta per l'ambiente un carico inferiore rispetto a quello derivante dalla loro eliminazione e dalla produzione ex novo;
b. trattare i rifiuti non riciclati in modo tale che possano essere depositati in una discarica per materiali inerti o per sostanze residue;
c. incenerire i rifiuti urbani e i fanghi di depurazione che non vengono utilizzati;
d. impiegare il materiale di scavo e di demolizione non inquinato nei terreni coltivabili;
e. trasportare i rifiuti per ferrovia se ciò risulta sopportabile dal profilo economico e se il carico per l'ambiente è inferiore rispetto ad altri mezzi di trasporto.

Il PGR avrebbe dovuto essere allestito dai Cantoni entro il 1° febbraio 1996: alla Commissione della gestione e delle finanze appare a questo punto un tantino curioso che il Consiglio di Stato abbia voluto anticipare la scelta dell'impianto e la sua ubicazione (Messaggio N. 4501 del 6 marzo 1996) per rapporto alle decisioni di carattere vincolante che dovrebbero invece preliminarmente sortire dal PGR.
Appare infatti difficile giustificare la scelta del tipo di impianto e della sua ubicazione prima di conoscere con un certa attendibilità il quantitativo dei rifiuti da smaltire o i comprensori di raccolta e il piano dei trasporti.
La legislazione cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPA) e della Legge federale contro l'inquinamento delle acque (LIA) non danno indicazioni sull'autorità competente e sulla procedura di adozione del PGR.
Compete dunque alla Legge concernente l'istituzione dell'Ente cantonale dei rifiuti definire compiti, competenze e procedure di adozione del PGR.
La Commissione della gestione e delle finanze, dopo aver ponderato tutti gli interessi in gioco, propone che sia il Consiglio di amministrazione dell'Ente ad elaborare ed aggiornare il PGR (art. 1 cpv. 1 lett. a e art. 12 cpv. 2 lett. a), ritenuto che lo stesso dovrà poi essere adottato dal Consiglio di Stato dopo essere stato sottoposto per discussione al Gran Consiglio (art. 19 cpv. 1 lett. a e art. 20 cpv. 1 lett d).
Anche la procedura di adozione del PGR, come ogni importante processo pianificatorio con incidenza territoriale, soggiace all'obbligo d'informazione e di un'ampia partecipazione della popolazione come preconizzato dall'art. 4 della Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT).
Giusta l'art. 17 OTR compete poi ai Cantoni, in concreto per il tramite dell'Ente cantonale dei rifiuti, decidere conformemente al PGR:

a) l'ubicazione degli impianti di trattamento e delle discariche;
b) la trascrizione delle ubicazioni previste nel piano direttore e la delimitazione delle necessarie zone di utilizzazione.

Già dalla semplice lettura dell'art. 17 OTR traspare del resto in maniera evidente che ogni decisione sull'impianto e sulla sua ubicazione deve seguire, e non dunque precedere, le scelte pianificatorie contenute ed indicate dal PGR.
Per questo il progetto di legge sull'istituzione del nuovo Ente cantonale dei rifiuti prevede di conferire al Consiglio di amministrazione, con il supporto della consulenza del Consiglio tecnico-scientifico, il compito di allestire il PGR e di procedere alla susseguente pedissequa scelta dell'impianto di riciclaggio e di eliminazione dei rifiuti, nonché della sua ubicazione.
Tenuto conto che, in virtù delle norme transitorie, sino al 31 dicembre 1999 la gestione dei rifiuti continua ad essere assicurata dagli esistenti Consorzi ed Enti, il Consiglio di

amministrazione ed il Consiglio tecnico-scientifico avranno la possibilità nei primi anni dopo la seduta costitutiva di concentrare le proprie attenzioni ed i propri sforzi quasi esclusivamente sui problemi fondamentali, per un verso, dell'allestimento del PGR, nonché, per un altro verso, della scelta dell'impianto e della sua ubicazione.
Procedure e decisioni che dovranno essere adottate e prese con la massima tempestività proprio per garantire termini di realizzazione molto brevi e salvaguardare la possibilità di poter beneficiare dei sussidi federali.

D. SCELTE TECNICHE E UBICAZIONE

Pur volendo rigorosamente rispettare l'ampia autonomia che si vuol conferire al nuovo Ente cantonale dei rifiuti, la Commissione della gestione e delle finanze ritiene opportuno dare due indicazioni di principio sulla scelta tecnica e sull'ubicazione del nuovo impianto di eliminazione dei rifiuti.

1. La scelta tecnica

Il nuovo Ente cantonale dei rifiuti dovrà tenere in debita considerazione l'esito del voto popolare del 6 giugno 1993: lo stesso può infatti prestarsi a diverse interpretazioni.
Appare però chiaro che il sovrano ha voluto dare la priorità a soluzioni tecnologiche innovative, scartando in definitiva ogni possibilità di ulteriormente ricorrere a impianti tradizionali (forni a griglia).
Competerà agli organi del nuovo Ente valutare se indire un nuovo concorso, se scegliere sulla scorta del concorso pubblicato dal Consiglio di Stato nel maggio 1994, se riprendere o far aggiornare le offerte delle ultime tre ditte rimaste in lizza (Compagnie Générale de Chauffe, Smogless e Thermoselect) o optare infine per procedure completamente diverse.
Il nuovo impianto unico dovrà comunque essere adattato alle effettive esigenze di smaltimento del Cantone ed essere in grado di servire tutti i comprensori che fanno attualmente capo all'ESR, al CIR e al CNU.
Il PGR dovrà indicare con una certa precisione le quantità attuali e future dei diversi rifiuti da riciclare ed eliminare, evitando pertanto i clamorosi errori del passato che hanno condotto alla progettazione di due forni a griglia con una capacità complessiva di 250'000 tonnellate all'anno.

2. L'ubicazione dell'impianto

Anche la scelta dell'ubicazione dell'impianto compete agli organi esecutivi dell'Ente cantonale.
Si ritiene tuttavia opportuno mettere l'accento sulla necessità di scegliere una località centrale del Cantone, in particolare tenendo in considerazione i Comuni per i quali si è recentemente proceduto alle necessarie pubblicazioni secondo la procedura prevista della LALPT e dall'OTR, su un sedime situato nel Distretto di Lugano o di Bellinzona (limite sud Melano, limite Nord Arbedo-Castione).
Ciò non solo perché il 90% dei rifiuti viene prodotto nel comprensorio attualmente coperto da ESR e CIR, ma anche e soprattutto perché appare essenziale contenere al massimo i

costi di trasporto che hanno poi un'incidenza non indifferente sulla tassa a carico degli utenti.
Non da ultimo perché la gestione del nuovo Ente dovrà fondarsi sull'applicazione rigorosa dei concetti dell'integralità della copertura dei costi di esercizio e della causalità nella determinazione delle tasse applicate allo smaltimento dei rifiuti.
La preoccupazione prima dell'Ente dovrà pertanto essere l'esecuzione razionale del servizio e la copertura integrale dei relativi costi attraverso adeguate politiche tariffarie.
Rilevante appare pure il criterio prioritario dell'allacciamento dell'insediamento ad un raccordo ferroviario.
Le indicazioni dell'UFAFP e dell'UFPT in materia di rifiuti prevedono che gli stessi devono nel limite del possibile essere trasportati per ferrovia.
La valutazione delle possibili ubicazioni, come indicato dal rapporto 11 dicembre 1996 del Dipartimento del territorio, deve fondarsi sulle seguenti considerazioni:

- la situazione pianificatoria e le relative procedure;
- gli aspetti ambientali;
- i trasporti, che devono anche prevedere la realizzazione di stazioni di trasbordo regionali;
- l'equipaggiamento del terreno (equipaggiamenti tecnici).

Interessante e sicuramente indicativa appare al riguardo la valutazione in ordine di preferenza scaturita dal menzionato rapporto 11 dicembre 1996 del Dipartimento del territorio che tiene conto del baricentro della produzione dei rifiuti e degli accessi stradali e ferroviari (difficoltà tecniche, tempi di realizzazione, traffico esistente)

Variante solo trasporto stradale

1. *Bioggio*
2. *Arbedo-Castione, Giubiasco (con semi-svincolo N2), S. Vittore (a condizione che sia possibile realizzare a corto termine l'allacciamento alla N 13)*
3. *Cadenazzo, Locarno Piano (Riazzino)*
4. *Giornico*

Variante trasporto ferroviario ottimale

1. *Bioggio*
2. *Arbedo-Castione, Cadenazzo, Locarno Piano (Riazzino), S. Vittore (a condizione che sia possibile realizzare a corto termine l'allacciamento alla N 13 e il nuovo binario industriale)*
3. *Giornico*
4. *Giubiasco*

Si fa anche riferimento alle tabelle di valutazione di cui all'allegato A del presente rapporto.

Le ubicazioni di Bioggio, per la quale vi è però una chiara opposizione ad opera della Città di Lugano, nonché di Arbedo-Castione sembrano pertanto le più indicate.

E. GLI ORGANI DELL'ENTE

Giusta l'art. 9 del progetto di legge, gli organi dell'Ente sono unicamente il Consiglio di amministrazione ed il Consiglio tecnico-scientifico.
Sulla scorta delle esperienze acquisite nel passato (EOC e ESR) appare fondamentale per l'efficienza e la dinamicità in generale dell'Ente la scelta delle persone che andranno a comporre i due consigli.

Tenuto conto delle ampie competenze conferite agli organi dell'Ente sarà indispensabile far capo a persone tecnicamente preparate, con una riconosciuta professionalità fondata sull'esperienza e sull'aggiornamento costante alle nuove tecnologie ed ai sistemi più attuali di gestione e management aziendali.
La Commissione della gestione e delle finanze, dopo aver approfondito e ponderato gli aspetti, sia a favore sia contrari, è giunta alla conclusione unanime che la nomina degli organi dell'Ente non deve e non può più fondarsi su criteri di scelta che tengono conto di ripartizioni partitiche secondo il sistema proporzionale determinato dall'esito delle elezioni del Gran Consiglio.
Si tratta di criteri di scelta superati che, seppur ancorati nelle tradizioni di nomina del nostro Cantone, non trovano più spazio, e non danno per di più le necessarie garanzie, per la scelta di organi dirigenziali con responsabilità enormi dal profilo tecnico e finanziario nei confronti del cittadino e dell'utente.
Oltre al Consigliere di Stato direttore del Dipartimento del territorio, il Consiglio di amministrazione dovrebbe comprendere un economista con esperienza e preparazione specifica nel campo della gestione amministrativa e finanziaria nel campo aziendale, nonché tre persone scelte esclusivamente sulla base di criteri di qualità e di competenze specifiche.
Analogo criterio deve valere anche per la nomina del Consiglio tecnico-scientifico cui sono anzitutto conferiti compiti di consulenza tecnica e che dovrà pertanto essere costituito da veri specialisti nel campo della tecnica e della gestione in generale dello smaltimento dei rifiuti.
E qui si pensa in particolare ad esempio ad ingegneri con incarico universitario nello specifico settore, ma anche eventualmente ad imprenditori o quadri dirigenziali di grandi industrie con esperienza nella gestione oggettiva, e scevra da qualsiasi pressione esterna, di appalti di notevole importanza nel campo dell'impiantistica industriale.
Inutile nascondere che il successo e la capacità di esecuzione del nuovo Ente cantonale dei rifiuti dipenderanno in maniera determinante, per non dire essenziale, dalle capacità di nomina che il Consiglio di Stato e Gran Consiglio sapranno dimostrare.

F. I RAPPORTI DI LAVORO CON I DIPENDENTI

L'art. 7 prevede espressamente che i rapporti dell'Ente con i propri dipendenti sono retti dal diritto privato: ciò già per tenere conto dell'autonomia che si è voluta conferire al nuovo Ente, ma anche in considerazione del tipo di lavoro che i suoi dipendenti sono chiamati a svolgere.
D'altra parte, secondo dottrina e giurisprudenza un rapporto di lavoro fra un privato ed un ente di diritto pubblico può soggiacere al diritto privato solo sulla base di una chiara ed inequivocabile normativa cantonale (in questo senso la giurisprudenza del Tribunale federale).
È del resto questa una chiara tendenza della legislazione cantonale nell'ambito dell'istituzione di enti di diritto pubblico, come ad esempio la Banca dello Stato, l'Azienda elettrica ticinese, nonché recentemente l'Università della Svizzera italiana.
Quindi, rapporti di lavoro retti dal diritto privato proprio per garantire una maggiore autonomia e flessibilità, ma anche una maggiore leggerezza strutturale e dinamismo dell'intera organizzazione.
Spetterà ai tribunali verificare semmai nei singoli casi di contestazione se la dichiarata applicabilità del Codice delle obbligazioni sia da intendersi come diritto pubblico suppletorio.

G. RIMEDI GIURIDICI E CONDIZIONI DI AGGIUDICAZIONE

All'art. 8 si è voluto ancorare nella legge il principio secondo cui le delibere dell'Ente sono impugnabili innanzi al TRAM entro il termine di 15 giorni.
Contrariamente a quanto è sinora previsto per l'EOC, si ritiene opportuno prevedere un rimedio giuridico contro determinate decisioni degli organi dell'Ente cantonale che, in ossequio al principio della legalità, deve essere ancorato in una legge in senso materiale.
Si è pertanto voluto prevedere un'istanza di ricorso cantonale, escludendo il Consiglio di Stato che è del resto rappresentato in seno al Consiglio di amministrazione.
Impugnabili sono unicamente le delibere del nuovo Ente cantonale, vale a dire l'aggiudicazione delle commesse secondo l'art. 6 del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994, e più precisamente delle seguenti commesse:

"a) edili, vale a dire contratti tra committente e offerente in merito all'esecuzione di opere di edilizia o di genio civile, conformemente al numero 51 della classificazione centrale dei prodotti (elenco CPC) di cui all'Allegato I, Appendice 5 dell'Accordo GATT;

b) forniture, vale a dire contratti tra committente e offerente in merito all'acquisto di beni mobili, segnatamente mediante compravendita, leasing, locazione, affitto o nolo-vendita;

c) prestazioni di servizi, vale a dire contratti tra committente e offerente in merito alla fornitura di prestazioni di servizio, conformemente all'Allegato I, Appendice 4 dell'Accordo GATT".

In nessun caso si ritiene invece impugnabile, non fosse che per evitare ulteriori lungaggini, la decisione di affidare la progettazione, l'esecuzione o la gestione degli impianti di riciclaggio e di eliminazione a ditte private giusta l'art. 3 tramite concessione o delibera previo pubblico concorso.
Anche per le procedure ed i motivi di ricorso devono valere per analogia gli art. 15, 16, 17 e 18 del menzionato Concordato intercantonale sugli appalti pubblici.
Al cpv. 8 si è poi voluto inserire una norma che garantisce una concorrenza efficace e l'osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro.
Garanzie minime che devono essere ossequiate sia dalla ditta deliberataria sia dalle eventuali ditte subappaltanti.

H. IL CONTROLLO POLITICO E FINANZIARIO

Le competenze di controllo politico e finanziario sono anzitutto conferite al Gran Consiglio.
In virtù dell'art. 20 esso approva il preventivo ed il consuntivo, nonché le spese per le progettazioni e per gli investimenti superiori ai fr. 200'000.--.
Decisioni che sono poi soggette a referendum e pertanto in ultima analisi al voto popolare.
A tali procedure di approvazione torna applicabile per analogia la Legge sulla gestione finanziaria dello Stato (art. 22).
Al Gran Consiglio è pure affidato il compito di discutere il PGR, che deve poi essere adottato dal Consiglio di Stato tenendo in considerazione l'esito delle discussioni del parlamento (art. 20 cpv. 1 lett d).

Compete al Consiglio di Stato designare l'organo di revisione dell'Ente: la Commissione della gestione e delle finanze ritiene che tale revisione debba essere affidata ad un ufficio esterno all'amministrazione.
Ciò anzitutto per garantire la massima indipendenza dell'Ufficio di revisione per rapporto sia all'amministrazione sia agli altri organi di controllo (Consiglio di Stato e Gran Consiglio).

I. LE NORME TRANSITORIE

1. In generale

Comprensibilmente, al di là della questione centrale sulle competenze attribuite all'Ente per la scelta dell'impianto di eliminazione dei rifiuti, le norme che più hanno determinato discussioni all'interno della Commissione della gestione e delle finanze sono quelle transitorie che devono disciplinare, da un lato, i tempi per la costituzione del nuovo Ente, nonché, dall'altro lato, le modalità e le procedure per il trapasso dei beni e delle gestioni degli esistenti Enti e Consorzi al nuovo Ente cantonale.
Termini, modalità e procedure che sono forse state un tantino sottovalutate dal Consiglio di Stato nella preparazione del messaggio: il periodo di "interregno" fra la costituzione del nuovo Ente e l'entrata in funzione del nuovo impianto di smaltimento presenta infatti alcuni aspetti particolarmente delicati, sia dal profilo finanziario (specie con riguardo alla fissazione della tassa di utenti) sia dal profilo pratico (valutazione degli attivi e dei passivi, gestione delle discariche, ecc.).

2. I tempi per la costituzione del nuovo Ente

Appare scontata la necessità di agire con la massima tempestività e di salvaguardare il termine per l'ottenimento dei sussidi federali che dovrebbe essere fissato al 31 dicembre 1999: entro tale data dovrebbe essere stata presentata la domanda di costruzione del nuovo impianto di smaltimento.
S'impongono pertanto tempi brevi sia per la nomina del Consiglio di amministrazione sia per la convocazione della sua seduta costitutiva che dovrebbe coincidere con la data in cui il nuovo Ente cantonale dei rifiuti entrerà in funzione ed inizierà la fase operativa.
L'art. 27 cpv. 1 prevede pertanto che il nuovo Consiglio di amministrazione dovrà essere nominato dal Gran Consiglio su proposta del Consiglio di Stato entro due mesi dall'entrata in vigore della legge.
Un mese più tardi dovrà già essere convocata la seduta costitutiva e dovrà essere stato nominato anche il Consiglio tecnico-scientifico (art. 27 cpv. 2).
Si deve pertanto poter concludere che già nel corso dell'autunno 1997 il nuovo Ente potrà concentrare le sue forze per l'allestimento del PGR, potendo nel limite del possibile approfittare del lavoro già svolto dal Dipartimento, nonché preparare le necessarie procedure per la scelta del nuovo impianto.

3. Il trapasso dalla proprietà e lo scioglimento degli esistenti Enti e Consorzi

La Commissione della gestione e delle finanze condivide l'impostazione del messaggio del Consiglio di Stato nella misura in cui ritiene che il nuovo Ente cantonale deve poter

partire su basi finanziarie sane e senza pertanto i pesanti passivi accumulati anzitutto dall'ESR e dal CIR, il che consentirà di fissare una tassa d'utilizzazione di partenza ragionevole e sopportabile per l'utente.
Non va dimenticato che per i Comuni del Sopraceneri in generale, e della regione Tre Valli in particolare, l'istituzione di un'organizzazione cantonale comporterà comunque un sensibile aumento delle tariffe a carico di Comuni e utenti.
Il nuovo Ente cantonale assumerà pertanto dagli esistenti Enti e Consorzi unicamente quelle strutture (beni mobili ed immobili) che verranno ritenute necessarie all' assolvimento dei suoi compiti, il che sta anche a significare che il nuovo Ente potrà acquisire tutti i beni che ritiene necessari, senza che vi sia la possibilità di opposizione ad opera degli esistenti Enti e Consorzi.
Appare evidente che l'Ente dovrà comunque assumere in proprietà le esistenti discariche, per le quali continueranno ad essere necessari, anche dopo il 31 dicembre 1999, lavori e oneri di gestione e manutenzione (biogas, percolato, controllo delle discariche chiuse, ecc).
In questo senso si richiama il principio sancito dall'art. 1 cpv. 1 lett. d), che annovera fra i compiti generali dell'Ente anche quello di "provvedere a gestire le discariche attualmente sotto la responsabilità di CIR, CNU e ESR e alle necessarie operazioni di trasbordo".
Il trapasso dei beni dagli esistenti Enti e Consorzi al nuovo Ente dovrà avvenire, in virtù dell'art. 28, con effetto al 31 dicembre 1999, data che del resto coincide con quella stabilita dall'art. 53a OTR quale ultimo termine per il deposito di rifiuti urbani in discarica.
Sino a tale data la gestione dei rifiuti, e pertanto anche delle discariche, continuerà ad essere assicurata dagli esistenti Consorzi ed Enti (art. 28 cpv. 2).
Si è così voluto stabilire una data precisa che permetta a tutti, nuovo Ente da una parte, ESR, CIR e CNU dall'altra parte, di convenientemente prepararsi al trapasso delle consegne e alla cessazione delle attività.
Tale soluzione presenta altri due aspetti positivi: per un verso permetterà al nuovo Ente di concentrare il proprio lavoro nei primi due anni sull'allestimento del PGR e sulla scelta del nuovo impianto, per un altro verso, si evita il problema dell'immediata uniformazione delle tariffe su tutto il territorio cantonale prima della cessazione del deposito dei rifiuti in discarica: ciò che costituirebbe una chiara disparità di trattamento per gli utenti dei Consorzi che hanno saputo contenere i costi e applicare pertanto tariffe inferiori per rapporto a quelle dell'ESR.
Va da sè che già nella fase che precede il trapasso gli organi del nuovo Ente e quelli degli esistenti Enti e Consorzi dovranno strettamente collaborare per preparare il passaggio delle consegne, per evitare doppioni e per mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e documentazioni (art. 28 cpv. 3).
Per evitare i problemi che si sono conosciuti con riguardo allo scioglimento del CER e del CERM, l'art. 29 cpv. 1 già fissa la data con cui dovrà aver effetto lo scioglimento del CIR e dell'ESR.
Il CNU potrà continuare a sussistere come Consorzio unicamente per occuparsi, come del resto sinora, del Servizio di raccolta dei rifiuti (art. 28 cpv. 2).
Proprio per consentire al nuovo Ente di iniziare la sua attività su basi finanziarie solide, esso si limiterà all'acquisto dagli esistenti Enti e Consorzi, oltre che delle discariche, solo delle strutture ritenute necessarie per l'assolvimento dei suoi compiti.
Forti dell'esperienza acquisita nell'ambito dello scioglimento di CER e CERM e delle difficoltà conosciute nel quantificare i compensi fra i Consorzi medesimi e l'ESR, nonché fra i Comuni che comprendono i due Consorzi, si è stabilito all'art. 30 cpv. 2 che ogni controversia dovrà essere deferita ad un Tribunale arbitrale di 3 membri.

Ciò dovrebbe consentire anzitutto una procedura più celere, fermo restando che eventuali mancati accordi non sospendono comunque il trapasso al nuovo Ente delle strutture ritenute necessarie con effetto al 31 dicembre 1999.
Si rileva per concludere che il nuovo Ente, entro i limiti imposti dal proprio organico, dovrà nel limite del possibile garantire la continuazione dei rapporti di impiego con gli attuali dipendenti dell'ESR, nonché di CIR e CNU.
Va da sè comunque che questo impegno si riferisce anzitutto ai dipendenti subalterni degli esistenti Enti e Consorzi e non per contro ai quadri dirigenti (direttori, economisti, ecc.).
Non si dovranno in ogni caso imporre assunzioni che arrischiano poi di appesantire sin dall'inizio l'organico e le spese correnti per il personale dell'Ente o di imporre scelte di quadri dirigenti in contrasto con le nuove esigenze di gestione razionale della nuova organizzazione.

L. CONCLUSIONI

Appare per tutti evidente che l'istituzione del nuovo Ente cantonale dei rifiuti con una forte autonomia gestionale e altrettanto ampie competenze non costituisce, e nemmeno ha la pretesa di costituire, una soluzione perfetta, scevra da lacune o senza spazi per costanti aggiornamenti a dipendenza delle esperienze acquisite nel tempo.
Tutti sono però concordi che a questo punto non vi siano alternative: Consiglio di Stato, funzionari del Dipartimento del territorio, maggioranza e minoranza della Commissione della gestione sono giunti alla conclusione che altri tipi di entità giuridico-organizzative non possono per il momento essere prese in considerazione.
Altrettanto convinta si rileva a questo punto la decisione di voler attribuire all'ente cantonale anche il compito di concepire la pianificazione cantonale della politica di smaltimento dei rifiuti e di allestire pertanto il PGR, così da evitare conflitti fra autorità di pianificazione da una parte, nonché organi di organizzazione e attuazione, dall'altra parte.
Fa invece discutere, tanto da provocare un rapporto di minoranza, la decisione di voler conferire agli organi dell'Ente cantonale anche la scelta dell'impianto di riciclaggio e di eliminazione dei rifiuti e la sua ubicazione (art. 2 cpv. 1 lett. b e art. 3).
La maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze ritiene che questa è comunque a questo punto l'unica soluzione praticabile e soprattutto in grado di formare attorno a sè un ampio consenso in Parlamento per passare finalmente alla fase realizzativa dell'impianto d'incenerimento dei rifiuti solidi urbani secondo le indicazioni e le condizioni poste dagli art. 38 segg. OTR.
Soluzione che non vuole costituire, e nemmeno così può essere interpretata, una sconfessione della scelta operata dal Consiglio di Stato (Messaggio N. 4501) cui va riconosciuto il merito e il coraggio di aver saputo proporre al Parlamento un tipo di impianto ed un'ubicazione precisa con tanto di contratto di concessione già sottoscritto dalla ditta deliberataria.
Attorno a questa scelta non è però stato possibile trovare il necessario consenso: troppi sono infatti gli elementi (questioni morali, affidabilità tecnica, ubicazione, proprietà e prezzi dei sedimi, lacune nelle procedure di adozione della scheda di PD, ecc.), che coalizzano le opposizioni in un settore, quello dei rifiuti, che in Ticino ha sicuramente esasperato a dismisura gli animi e creato conflitti e divisione politiche del tutto sproporzionati per rapporto all'entità del problema.

La decisione del Consiglio di Stato appare comunque del tutto fragile nella misura in cui, in contrasto con i dettagli dell'OTR, ha fatto precedere la scelta dell'impianto e dell'ubicazione ai risultati del PGR a tutt'oggi sconosciuti.
L'istituzione del nuovo Ente cantonale deve pertanto costituire l'occasione per voltare pagina, per stendere un pietoso velo su un lungo periodo di inefficienza e comunque di incapacità operativa, per trarre i necessari insegnamenti da tutta una serie di clamorosi errori, non da ultimo con la preparazione superficiale della LESR, per dimostrare che in Ticino è possibile gestire convenientemente un appalto tanto appetitoso con l'adozione di soluzioni razionali e tecnicamente valide nell'interesse esclusivamente della collettività, dimostrando per di più di saper porre la dovuta resistenza alle pressioni di ditte che nel passato non sempre hanno provato di conoscere limiti morali ed etici sulla strada che porta al raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Molto, per non dire tutto, dipenderà dalla scelta dei membri che andranno a comporre gli organi esecutivi dell'Ente: ma con le persone giuste sarà senz'altro possibile giungere a soluzioni concrete entro termini ragionevoli e comunque prima della scadenza dei termini che consentono di beneficiare dei sussidi federali.
Nemmeno bisogna dimenticare che, risolte le questioni essenziali della pianificazione (PGR) e della scelta dell'impianto, la gestione dell'Ente cantonale, a differenza ad esempio dell'EOC, dovrebbe rivelarsi particolarmente semplice.
Con l'adozione della nuova Legge concernente l'istituzione di un Ente cantonale dei rifiuti si deve considerare come evasa l'iniziativa parlamentare nella forma generica presentata il 4 ottobre 1993 dagli on. Carlo Danzi e Giovanni Maria Staffieri per la creazione in Ticino di un unico Ente per lo smaltimento dei rifiuti.

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

Per le considerazioni che precedono, si invita il Gran Consiglio a voler approvare il testo di legge concernente l'istituzione di un Ente cantonale dei rifiuti allegato al presente rapporto.

Per la maggioranza della Commissione gestione e finanze:

Gabriele Gendotti, relatore
Beltraminelli - Bonoli - Brenni - Donadini -
Ferrari Mario - Lombardi - Lotti - Paglia -
Pellanda - Pezzati - Pini - Simoneschi-Cortesi

Disegno di

LEGGE

concernente l'istituzione di un Ente cantonale dei rifiuti

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

- visto l'art. 31 cpv. 1 e 2 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPA);
- visto l'art. 2 lett. a) della legge d'applicazione del 2 aprile 1975 della legge federale contro l'inquinamento delle acque (LALIA);
- visto il messaggio del 2 ottobre 1996 n. 4579 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 27 marzo 1997 no. 4579 R1 della maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a :

TITOLO 1 - GENERALITA'

Istituzione di un Ente

Articolo 1

[1]Per la pianificazione e la gestione dello smaltimento dei rifiuti del Cantone, è istituito un Ente avente personalità giuridica di diritto pubblico (detto in seguito Ente), la cui giurisdizione si estende a tutto il territorio cantonale.

[2]Lo Stato garantisce gli impegni dell'Ente.

TITOLO 2 - ENTE CANTONALE DEI RIFIUTI

Capitolo I - In generale

Articolo 2

Compiti dell'Ente cantonale dei rifiuti

L'Ente ha i seguenti compiti:

a) elaborare la pianificazione cantonale allestendo il piano di gestione dei rifiuti (PGR) secondo le modalità indicate dalla legislazione federale (LPA e OTR);

b) scegliere gli impianti di riciclaggio e di eliminazione dei rifiuti e la loro ubicazione;

c) provvedere a riciclare, rendere innocuo o eliminare in appositi impianti di trattamento i rifiuti solidi urbani e quelli ad essi assimilabili, nonché altri tipi di rifiuti provenienti dall'intero territorio cantonale, conformemente al piano di gestione dei rifiuti;

d) provvedere a gestire le discariche attualmente sotto la responsabilità di CIR, CNU e ESR e alle necessarie operazioni di trasbordo;

e) dare la necessaria informazione e consulenza in materia di smaltimento dei rifiuti.

Articolo 3

Privatizzazione

L'Ente, per il trattamento dei rifiuti di sua competenza, conformemente al PGR, può affidare la progettazione, l'esecuzione e la gestione degli impianti di riciclaggio o di eliminazione oppure altre attività legate allo smaltimento dei rifiuti anche a ditte private.

Articolo 4

Obbligo di consegnare

[1]I Comuni del Cantone sono tenuti a consegnare all'Ente tutti i rifiuti urbani e quelli ad essi assimilabili non riciclabili, raccolti nella loro giurisdizione.

[2]Un analogo obbligo di consegna può essere imposto dall'Ente per gli altri rifiuti il cui trattamento gli è affidato conformemente al PGR.

[3]È data facoltà all'Ente di assumere, mediante convenzione, lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilabili non provenienti dal comprensorio cantonale.

Articolo 5

Sede dell'Ente

La sede dell'Ente è fissata dal Consiglio di Stato.

Articolo 6

Esonero fiscale

L'Ente è esente da imposte cantonali e comunali dirette.

Articolo 7

Rapporti di lavoro

I rapporti dell'Ente con i propri dipendenti sono retti dal diritto privato. Si applica il Codice delle Obbligazioni.

Articolo 8

Mezzi di ricorso e condizioni di aggiudicazione

[1]Le delibere dell'Ente sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 15 giorni.

[2]Per l'aggiudicazione dei lavori e delle forniture le imprese e le ditte concorrenti devono ossequiare le condizioni dell'art. 14 della legge sugli appalti, riservata la possibilità di deroga dell'art. 15.

Capitolo II - Organizzazione

A) Organi

Articolo 9

In generale

Gli organi dell'Ente sono:

1. il Consiglio di amministrazione;
2. il Consiglio tecnico-scientifico.

1. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 10

Nomina e composizione

[1]Il Consiglio di amministrazione dell'Ente è nominato per un periodo di quattro anni dal Gran Consiglio su proposta del Consiglio di Stato.

[2]Si compone di cinque membri e vi fa parte il Consigliere di Stato direttore del Dipartimento competente.

[3]Il mandato scade alla fine del primo semestre successivo al rinnovo dei poteri cantonali e può essere riconfermato.

Articolo 11

Ufficio presidenziale

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno un presidente ed un vicepresidente, che restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso.

Articolo 12

Compiti generali e pianificatori

[1]Il Consiglio di amministrazione esercita la direzione generale dell'Ente e decide validamente su qualunque oggetto che la presente legge non riserva ad altri organi o autorità.

[2]In particolare il Consiglio di amministrazione:

a) elabora e aggiorna il PGR informando e consultando le cerchie interessate;

b) provvede all'esecuzione delle decisioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato, nonché dei compiti previsti dal PGR;

c) accorda le concessioni o le delibere di cui all'art. 3 e stipula le convenzioni di cui all'art. 4 cpv. 3, riservata l'approvazione del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 21 lett. d);

d) convoca il Consiglio tecnico-scientifico;

e) elabora le eventuali proposte di riscatto delle concessioni di cui all'art. 3;

f) rappresenta l'Ente di fronte ai terzi regolamentando il diritto di firma.

Articolo 13

Compiti finanziari

Il Consiglio di amministrazione:

a) elabora il preventivo e il consuntivo, le proposte per i crediti di progettazione e delle opere d'investimento con i relativi preventivi di spesa e i piani di finanziamento;

b) fissa l'ammontare delle tasse conformemente ai principi sanciti nel capitolo III;

c) effettua investimenti per un massimo di fr. 200'000.--;

d) contrae i prestiti necessari alla realizzazione delle opere;

e) decide in materia di alienazione di beni patrimoniali;

f) assume gli impegni per l'esecuzione delle spese incluse nel preventivo, fatta riserva per una eventuale delega particolare al Direttore.

Articolo 14

Compiti in materia amministrativa

Il Consiglio di amministrazione:

a) nomina il direttore e ne definisce i compiti;

b) elabora il regolamento organico del personale e i regolamenti relativi all'organizzazione, alla contabilità, al funzionamento e alla gestione dell'Ente;

c) stipula i contratti di lavoro con i dipendenti dell'Ente.

Articolo 15

Convocazione

Il Consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, ogni qualvolta lo ritiene opportuno o a seguito di richiesta scritta o motivata di almeno tre membri del Consiglio, del Consigliere di Stato o del Direttore.

Articolo 16

Decisioni

[1]Il Consiglio di amministrazione può validamente deliberare se sono presenti almeno 4 membri; non è ammessa l'astensione dal voto.
In caso di parità di voti, decide il presidente o chi ne fa le veci.

[2]Le deliberazioni sono consegnate in un verbale.

2. *IL CONSIGLIO TECNICO-SCIENTIFICO*

Articolo 17

Nomine e composizione

[1]Il Consiglio scientifico dell'Ente è nominato per un periodo di 4 anni dal Consiglio di Stato.
Si compone di due membri, preferibilmente con incarico universitario, specializzati nel campo della tecnica, della gestione e dello smaltimento dei rifiuti.

[2]Il mandato scade alla fine del primo semestre successivo al rinnovo dei poteri cantonali e può essere riconfermato.

Articolo 18

Compiti

[1]Il Consiglio tecnico-scientifico ha il compito di assistere il Consiglio di amministrazione dell'Ente nelle scelte tecniche.

[2]Per le decisioni di carattere tecnico per le quali necessitano conoscenze particolari, il Consiglio tecnico-scientifico redige un rapporto peritale all'attenzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

[3]Il Consiglio tecnico-scientifico preavvisa le scelte relative alla progettazione, all'esecuzione e alla gestione degli impianti di riciclaggio o di eliminazione o altre attività legate allo smaltimento dei rifiuti.

Articolo 19

Convocazione

Il Consiglio tecnico-scientifico si riunisce unitamente al Consiglio di amministrazione su convocazione del presidente ogni qualvolta lo ritiene opportuno o a seguito di richiesta scritta o motivata di almeno tre membri del Consiglio di amministrazione o del Consigliere di Stato.

B) Autorità superiori

Articolo 20

Autorità

Le autorità superiori dell'Ente sono:

1. Il Consiglio di Stato;
2. Il Gran Consiglio.

Articolo 21

Competenze del Consiglio di Stato - competenze generali

Il Consiglio di Stato:

a) sottopone per discussione al Gran Consiglio il PGR elaborato dall'Ente e lo adotta, sentito il parere dell'Ente sull'esito delle discussioni in parlamento;

b) vigila sulle attività dell'Ente ed in particolare sulla conformità delle stesse con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente;

c) rappresenta l'Ente di fronte al Gran Consiglio;

d) approva le concessioni, le delibere e le convenzioni di cui all'art. 3 e 4 cpv. 3.

Articolo 22

Competenze finanziarie

Il Consiglio di Stato:

a) propone al Gran Consiglio il preventivo e il consuntivo dell'Ente, le autorizzazioni di spesa per le progettazioni e per gli investimenti e l'eventuale riscatto delle concessioni di cui all'art. 3;

b) accorda, se del caso, all'Ente le necessarie fideiussioni per la realizzazione delle opere approvate dal Gran Consiglio;

c) ratifica le tasse di cui all'art. 29 cpv. 1.

Articolo 23

Nomine

Il Consiglio di Stato:

a) propone al Gran Consiglio la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione;

b) nomina i membri del Consiglio tecnico-scientifico;

c) nomina l'organo di revisione dell'Ente.

Articolo 24

Competenze del Gran Consiglio

Il Gran Consiglio, su proposta del Consiglio di Stato:

a) approva il preventivo e il consuntivo dell'Ente;

b) approva le spese per le progettazioni e per gli investimenti superiori a fr. 200'000.-- e approva l'eventuale vendita di beni amministrativi;

c) approva l'eventuale riscatto delle concessioni di cui all'art. 3;

d) discute il PGR elaborato dall'Ente prima dell'adozione ad opera del Consiglio di Stato;

e) nomina il Consiglio d'amministrazione su proposta del Consiglio di Stato.

C) Revisione dei conti

Articolo 25

Competenze

[1]Il Consiglio di Stato designa l'organo di revisione dell'Ente.

[2]L'organo di revisione:

a) verifica la contabilità, le operazioni di gestione, la rispondenza di queste con le decisioni degli organi competenti e i conti;

b) presenta ogni anno il suo rapporto al Gran Consiglio per il tramite del Consiglio di Stato.

[3]Il Consiglio di Stato ha in ogni tempo il diritto di prendere visione dei libri contabili dell'Ente.

Capitolo III - Gestione finanziaria

Articolo 26

Competenze finanziarie

Per la presentazione dei preventivi e dei consuntivi, nonché per l'approvazione delle spese d'investimento è applicabile, per analogia, la Legge sulla gestione finanziaria dello Stato, riservate le competenze espressamente attribuite dalla presente legge.

Articolo 27

Finanziamento degli investimenti

L'Ente provvede al finanziamento dei propri investimenti mediante:

a) prestiti d'investimento;

b) sussidi di enti pubblici;

c) altri contributi di terzi.

Articolo 28

Ammortamenti

Gli ammortamenti devono essere calcolati conformemente alla durata dell'utilizzo degli investimenti.

Articolo 29

Costi di gestione corrente

[1]Le spese di gestione corrente dell'Ente sono integralmente coperte da tasse causali.

[2]Gli interessi (ad eccezione degli interessi di costruzioni) e gli ammortamenti sono computati nei costi di gestione corrente.

Articolo 30

Doveri di conformità ai preventivi

L'Ente deve attenersi ai limiti del preventivo approvato dal Gran Consiglio.

TITOLO 3 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 31

Nomina del primo Consiglio di amministrazione e seduta costitutiva

[1]Il Gran Consiglio, su proposta del Consiglio di Stato, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge nomina il Consiglio di amministrazione dell'Ente.

[2]Il Consiglio di Stato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge convoca la seduta costitutiva del Consiglio di amministrazione e nomina il Consiglio tecnico-scientifico.

Articolo 32

Proprietà degli immobili e delle opere; impegni

[1]L'Ente subentra nella proprietà dei beni immobili e mobili acquisiti e delle opere realizzate dallo Stato, come pure negli impegni assunti da quest'ultimo, per conto proprio o degli esistenti Consorzi e dell'ESR.

[2]Il Consiglio di Stato fissa le modalità di trapasso che avverrà con effetto al 31 dicembre 1999: sino a tale data la gestione dei rifiuti continua ad essere assicurata dagli esistenti Consorzi ed Enti.

[3]Dalla costituzione dell'Ente ESR, CIR e CNU sono tenuti a collaborare per l'integrazione dell'amministrazione e a mettere a disposizione dell'Ente tutte le informazioni e la documentazione necessaria. Per ogni decisione importante l'Ente dovrà essere consultato.

Articolo 33

Scioglimento dei Consorzi esistenti e dell'Ente smaltimento rifiuti del Sottoceneri

[1]Lo scioglimento del Consorzio eliminazione rifiuti (CIR) e dell'Ente dello smaltimento rifiuti del Sottoceneri (ESR) avviene con effetto al 31 dicembre 1999.

[2]Il Consorzio nettezza urbana di Biasca e Valli (CNU) cesserà la propria attività relativa alla gestione dei rifiuti con effetto al 31 dicembre 1999, ritenuto che, previo le necessarie modifiche statutarie, procederà alla limitazione dei propri scopi alla sola organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti.

[3]Il Consiglio di Stato stabilirà le modalità di scioglimento o di liquidazione degli esistenti Consorzi e dell'ESR.

Articolo 34

Attivi e passivi

[1]Il CIR, il CNU e l'ESR trapassano all'Ente, in base ad una valutazione peritale, su proposta del Consiglio di amministrazione e decisione del Consiglio di Stato, le strutture ritenute necessarie all'assolvimento dei suoi compiti.

[2]Per qualsiasi controversia relativa alla valutazione degli attivi e dei passivi è competente un tribunale arbitrale di 3 membri, di cui 2 designati da ciascuna delle parti ed il presidente dagli arbitri designati. La procedura sarà stabilita dal tribunale arbitrale.
L'eventuale controversia non sospende il trapasso delle strutture con effetto al 31 dicembre 1999.

[3]L'Ente, entro i limiti imposti dal proprio regolamento organico, s'impegna ad assumere la continuazione dei rapporti d'impiego con gli attuali dipendenti dei Consorzi e dell'ESR.

Articolo 35

Entrata in vigore

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum e ottenuta l'approvazione del Consiglio federale, la presente legge è pubblicata, unitamente al suo allegato, nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.

Allegato:

Modifica e abrogazione di leggi

I.
La legge 20 giugno 1988 concernente l'istituzione di un Ente per lo smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri è abrogata a far tempo dal 31 dicembre 1999.

II.
La legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 è così modificata:

Art. 3 cpv. 3

[3]Fatta riserva per le competenze affidate ad Enti di diritto pubblico istituiti dal Gran Consiglio conformemente all'art. 2 lett. a), fissa l'ubicazione e i procedimenti degli impianti di riciclaggio o di eliminazione dei rifiuti e delle discariche controllate, nonché delle stazioni di depurazione.

Valutazione delle ubicazioni idonee ad ospitare un impianto di termodistruzione dei rifiuti urbani

Ubicazione	Situazione pianificatoria e procedure	Aspetti ambientali	Trasporti (vedi rapporto Blaser SA e Geo Partner, 9.12.96)	Equipaggiamento del terreno
Locarno Piano, Riazzino	• Zona industriale d'interesse cantonale • Approvata dal CdS il 16.5.1990 • Norme edilizie della ZIIC da elaborare mediante variante di PR • Vicinanza dell'insediamento residenziale tra 200-500 m • Procedura: per il PD e per il PR, segnatamente la domanda di costruzione (DC). Allegato F1.	• carico attuale medio (aria e rumori) • fa stato il rapporto sull'EIA allestito per il progetto del CIR (1993) • buona dispersione degli inquinanti • qualità della falda non idonea per pozzi acqua potabile	• raccordo ferroviario da realizzare (ca. 900 ml), già previsto nel PR (ca.2.5 mio di fr. su un totale di 12 mio di fr. per l'urbanizzazione della zona industriale. • raccordo stradale da realizzare (ca. 250 ml), previsto nel PR. • Distanza dal raccordo autostradale Bellinzona-sud ca. 10 km • Variante strada (100%): - 80 passaggi/giorno (a+r) di camion con contenitori da 9.5 t sulla strada cantonale S.Antonino-Riazzino; - 80 passaggi/giorno di camion di raccolta del Locarnese • Variante FFS/strada (73% / 23%): - 80 passaggi/giorno (a+r) di camion di raccolta del Locarnese	• allacciamento elettrico: possibilità di allacciamento alla rete 16 kV (200 ml, costo ca. 170'000.- fr, vedi allegato D). Da verificare ev. conflitti con la linea alta tensione Verzasca SA. • allacciamento acqua potabile : la condotta e i quantitativi richiesti sono disponibili • smaltimento acque luride : collettore comunale esistente • smaltimento acque chiare : dispersione e/o evacuazione nel sottosuolo (da studiare in dettaglio) • sistemazione terreno : colmataggio del terreno fino a quota 197.5 msm • Costruzione impianto: l'ubicazione non pone particolari problemi (cfr. presa di posizione TS, allegato B)
Cadenazzo	• Zona industriale con norme edilizie adeguate (h 12.5 m estendibile a 21 m con deroga municipale) • Vicinanza dell'insediamento residenziale < 200 m • Procedura: solo per il PD, segnatamente la DC. Allegato F2.	• carico attuale medio-alto, in parte superiore ai limiti legali (OIAt, OIF) • eventuali difficoltà di dispersione degli inquinanti durante la stagione invernale (inversioni) • a monte (2..km) dei pozzi di captazione dell'acqua potabile del comune di Contone	• raccordo ferroviario esistente, non elettrificato (utilizzo motrici Diesel) • raccordo stradale esistente • Distanza dal raccordo autostradale Bellinzona-sud ca. 5 km • Variante strada (100%): - 70 passaggi/giorno (a+r) di camion con contenitori da 9.5 t provenienti dalle staz. di trasbordo; - 60 passaggi/giorno di camion di raccolta dal comprensorio del Bellinzonese • Variante FFS/strada (64% / 36%): - 60 passaggi/giorno di camion di raccolta dal Bellinzonese e camion da 9.5 t dalla staz.trasbordo di Riazzino	• allacciamento elettrico: senza particolari problemi. Costo dell'allacciamento e apparecchiature varie ca. 600'000.- fr (vedi lettera AMB, allegato E) • allacciamento acqua potabile: la condotta e i quantitativi richiesti sono disponibili • smaltimento acque luride : collettore esistente • smaltimento acque chiare : dispersione e/o evacuazione nel sottosuolo (da studiare in dettaglio) • sistemazione terreno: è indispensabile procedere ad un approfondimento (conflitti con infrastrutture esistenti)

Valutazione delle ubicazioni idonee ad ospitare un impianto di termodistruzione dei rifiuti urbani

Ubicazione	Situazione pianificatoria e procedure	Aspetti ambientali	Trasporti (vedi rapporto Blaser SA e Geo Partner, 9.12.96)	Equipaggiamento del terreno
Cadenazzo				• Costruzione impianto: l'ubicazione non pone particolari problemi (cfr. presa di posizione TS, allegato B)
Giubiasco	• Zona AP/EP con procedura di approvazione in corso • Zona agricola SAC interessata per una parte dell'ampliamento della zona AP/EP (IDA) esistente. Necessità di compenso in base alla Ltagr. • Vicinanza dell'insediamento residenziale > 500 m • Procedura: per il PD e per il PR, segnatamente la domanda di costruzione (DC). Allegato F3.	• carico attuale medio (dovuto all'autostrada) • buona dispersione degli inquinanti • a monte (ca. 1 km) della zona di riserva per l'acqua potabile del comune di Camorino	• raccordo ferroviario non realizzabile (conflitti con ALP transit e futura T21). Possibilità di trasbordo nella stazione di Cadenazzo o nella zona industriale di S. Antonino (realizz. di un raccordo e acquisto di un fondo di 10'000 mq) • raccordo stradale da sistemare (ca. 700 ml di strada agricola) • Distanza dal raccordo autostradale Bellinzona-sud ca. 2 km • Variante strada (100%): - 94 passaggi/giorno (a+r) di camion con contenitori da 9.5 t provenienti dalle staz. di trasbordo; - 36 passaggi/giorno di camion di raccolta dal comprensorio del Bellinzonese • Variante FFS/strada (64% / 36%): - il no di passaggi sulla strada Cadenazzo o S. Antonino/Giubiasco è di ca. 96 (a+r) provenienti in parte dalla staz. di trasbordo di Riazzino e in parte dalla staz. FFS di Cadenazzo. -36 passaggi/giorno di veicoli di raccolta del Bellinzonese	• allacciamento elettrico : senza particolari problemi. Costo dell'allacciamento e apparecchiature varie ca. 700'000.- fr (vedi lettera AMB, allegato E) • allacciamento : la condotta e i quantitativi richiesti sono disponibili smaltimento acque luride: allacciamento diretto all'IDA • smaltimento acque chiare : dispersione e/o evacuazione nel sottosuolo (da studiare in dettaglio) • sistemazione terreno : non pone problemi particolari • Costruzione impianto: l'ubicazione non pone particolari problemi (cfr. presa di posizione TS, allegato B)
Arbedo-Castione	• Zona industriale in vigore. Varianti concernente contenuti e norme edilizie in corso di approvazione da parte del CdS • Vicinanza dell'insediamento residenziale > 500 m • Procedura: per il PD e per il PR, segnatamente la domanda di costruzione (DC). Allegato F1.	• carico attuale medio • ottima dispersione degli inquinanti (confluenza di due valli) • a monte (2 km) dai pozzi di captazione di Bellinzona e vicino zona di riserva	• raccordo ferroviario da realizzare (ca. 600 ml), già previsto nel PR • raccordo stradale esistente • Distanza dal raccordo autostradale Bellinzona-nord ca. 2 km • Variante strada (100%): - 80 passaggi/giorno (a+r) di camion con contenitori da 9.5 t sulla strada cant;	• allacciamento elettrico: senza particolari problemi. Costo dell'allacciamento e apparecchiature varie ca. 700'000.- fr (vedi lettera AMB, allegato E) • allacciamento acqua potabile: la condotta e i quantitativi richiesti sono disponibili • smaltimento acque luride: senza

Valutazione delle ubicazioni idonee ad ospitare un impianto di termodistruzione dei rifiuti urbani

Ubicazione	Situazione pianificatoria e procedure	Aspetti ambientali	Trasporti (vedi rapporto Blaser SA e Geo Partner, 9.12.96)	Equipaggiamento del terreno
Arbedo-Castione			- 60 passaggi/giorno di camion di raccolta dal comprensorio CNU e Bellinzonese • Variante FFS/strada (79% / 21%): - 60 passaggi/giorno dei camion di raccolta del CNU e Bellinzonese	particolari problemi • smaltimento acque chiare: dispersione e/o evacuazione nel sottosuolo (da studiare in dettaglio) • sistemazione terreno: non pone problemi particolari • Costruzione impianto: l'ubicazione non pone particolari problemi (cfr. presa di posizione TS, allegato B).
Bioggio	• Zona AP/EP per impianto smaltimento dei rifiuti per il Sottoceneri • Modifica di PR, segnatamente delle norme per la zona AP/EP • Vicinanza dell'insediamento residenziale > 500 m • Procedura: per il PD e per il PR, segnatamente la domanda di costruzione (DC). Allegato F1.	• carico attuale medio-alto, in parte superiore ai limiti legali (OIAI) • fa stato l'EIA allestito per il progetto ESR (1993)	• nuovo raccordo ferroviario (ca. 950 ml) • raccordo stradale esistente • Distanza dal raccordo autostradale Lugano-sud ca. 1.5 km • Variante strada (100%): - 64 passaggi/giorno (a+r) di camion con contenitori da 9.5 t provenienti dalle staz. di trasbordo; - 112 passaggi/giorno di camion di raccolta dal comprensorio del Luganese • Variante FFS/strada (58% / 52%): - 112 passaggi/giorno di camion di raccolta dal Luganese	• allacciamento elettrico • allacciamento acqua potabile • smaltimento acque luride • smaltimento acque chiare • sistemazione terreno. Cfr. gli atti del concorso per la presentazione delle offerte del giugno 1994. • Costruzione impianto: l'ubicazione non pone particolari problemi, a condizione che l'UFAC aderisca alla proposta di ubicare il camino al di fuori della zona di sicurezza. Investimento di ca. 5 mio fr. e maggior costo di esercizio annuo di ca. 600'000.- fr. (cfr. presa di posizione TS, allegato B)
Giornico	• Zona industriale approvata dal CdS II • Norme edilizie adeguate all'insediamento dell'impianto • Vicinanza dell'insediamento residenziale > 500 m • Procedura PD in corso davanti al Gran Consiglio. Allegato F4.	• carico attuale medio • dispersione degli inquinanti condizionata parzialmente dalla morfologia della valle • fanno stato gli approfondimenti allestiti nell'ambito di pubblicazione della scheda di PD • a monte importante sorgente di falda	• raccordo ferroviario esistente da prolungare (ca. 300 ml) • raccordo stradale parzialmente esistente. Previsto un raccordo autostradale (semisvincolo) per l'intera area industriale di Bodio-Giornico • Distanza dal raccordo autostradale di Biasca ca. 8 km • Variante strada (100%): - 98 passaggi/giorno (a+r) di camion con contenitori da 9.5 t provenienti dalle stazioni di trasbor-	• allacciamento elettrico • allacciamento acqua potabile • smaltimento acque luride • smaltimento acque chiare • sistemazione terreno. Cfr. gli atti del concorso per la presentazione delle offerte del giugno 1994. Inoltre cfr. Messaggio no.4501 del 6.3.96, per un investimento totale di 7'960'000.- fr (+/- 25%). • Arginatura fiume Ticino: da realizzare per un costo preventivato di ca. 2 mio di fr.

Valutazione delle ubicazioni idonee ad ospitare un impianto di termodistruzione dei rifiuti urbani

Ubicazione	Situazione pianificatoria e procedure	Aspetti ambientali	Trasporti (vedi rapporto Blaser SA e Geo Partner, 9.12.96)	Equipaggiamento del terreno
Giornico			do; - 20 passaggi/giorno di camion di raccolta dal comprensorio CNU • Variante FFS/strada (92% / 0%): - 20 passaggi/giorno di camion di raccolta dal comprensorio del CNU	
San Vittore (GR)	• Zona industriale con norme edilizie adeguate (h 12.5 m con possibilità di deroga municipale fino all'h del progetto). Vedi lettera allegata del Municipio del 19.11.1996. • Vicinanza dell'insediamento residenziale > 500 m • Competenze PR e rilascio DC a livello comunale PD: richiesta di inserimento dell'ubicazione dell'impianto già inoltrata a Coira. Competenza del CdS Grigioni. Allegato F5.	• carico attuale medio basso • buone possibilità di dispersione degli inquinanti	• raccordo ferroviario a scartamento ridotto esistente da Arbedo a S. Vittore (ca. 5 km) con 4 passaggi a livello. Previsti investimenti da 0.5 a 4.5 mio di fr. Necessita di carrelli speciali. Previsti ca. 10 passaggi/giorno (a+r) • raccordo stradale dallo svincolo autostradale Bellinzona nord lungo la strada cantonale Arbedo-Lumino-S.Vittore (ca. 5 km). • Distanza dal raccordo autostradale Bellinzona-nord ca. 4 km • Variante strada (100%): - 140 passaggi/giorno (a+r) di camion con contenitori da 9.5 t provenienti dalle stazioni di trasbordo; - 60 passaggi/giorno di camion di raccolta dal comprensorio CNU e Bellinzonese; - 8 passaggi/giorno di camion di raccolta dal comprensorio della Mesolcina • Variante FFS/strada (75% / 25%): - 60 passaggi/giorno di camion di raccolta dal comprensorio CNU e Bellinzonese; - 8 passaggi/giorno di camion di raccolta dal comprensorio della Mesolcina .	• possibilità di allacciamento alla rete 16 kV (1800 ml, costo ca. 1'200'000.- fr, vedi lettera SES, allegato D). • allacciamento acqua potabile : la condotta e i quantitativi richiesti sono disponibili • smaltimento acque luride: senza particolari problemi • smaltimento acque chiare: dispersione e/o evacuazione nel sottosuolo (da studiare in dettaglio) • sistemazione terreno: non pone problemi particolari • Costruzione impianto: l'ubicazione non pone particolari problemi (cfr. presa di posizione TS, allegato B).